

Atto di fondazione

Indice

Art. 1	Nome e sede	3
Art. 2	Scopo	3
Art. 3	Patrimonio	4
Art. 4	Consiglio di fondazione	4
Art. 5	Revisione	5
Art. 6	Successione giuridica, scioglimento e liquidazione.....	5
Art. 7	Riserva di modifica	5

Art. 1 Nome e sede

- 1.1 Con il nome di CPV/CAP Cassa pensione Coop è stata costituita una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC), art. 331 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) e art. 48 cpv. 2 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 1.2 La fondazione ha sede a Basilea. Il Consiglio di fondazione è abilitato, con il consenso dell'autorità di vigilanza, a trasferire la sede in un'altra località della Svizzera.

Art. 2 Scopo

- 2.1 La fondazione è nata dalla trasformazione della società cooperativa CPV/CAP Coop Assicurazione del personale in una fondazione. Quest'ultima subentra nei diritti e negli obblighi della società cooperativa CPV/CAP Coop Assicurazione del personale.
- 2.2 La fondazione ha come scopo la previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle sue disposizioni d'esecuzione a favore dei dipendenti della società cooperativa Coop (Coop) e delle aziende con una forte partecipazione di Coop o con relazioni commerciali con il gruppo Coop o la cui affiliazione alla CPV/CAP è nell'interesse del gruppo Coop. La fondazione effettua un'adeguata previdenza professionale dei suoi assicurati e dei loro familiari e superstiti contro le conseguenze economiche legate alla vecchiaia, al decesso e all'invalidità.
- 2.3 L'adesione è conseguita mediante la stipulazione di un contratto di adesione scritto, consegnato all'autorità di vigilanza per conoscenza.
- 2.4 La fondazione può offrire prestazioni previdenziali superiori alle prestazioni minime obbligatorie.
- 2.5 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti che stabiliscono le prestazioni assicurative e il finanziamento, l'organizzazione e la gestione degli investimenti patrimoniali, nonché il controllo della fondazione. Inoltre, regola i rapporti con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. I regolamenti possono essere modificati dal Consiglio di fondazione, fatti salvi i diritti legittimi acquisiti dai destinatari. I regolamenti e le relative modifiche devono essere resi noti all'autorità di vigilanza.
- 2.6 La fondazione è autorizzata a stipulare contratti assicurativi o a subentrare in contratti già esistenti nell'intento di conseguire il proprio scopo previdenziale, ma dovrà agire sia da contraente sia da beneficiaria.

Art. 3 Patrimonio

- 3.1 La fondazione rileva gli attivi e i passivi della CPV/CAP Coop Assicurazione del personale, iscritta nel registro di commercio del Cantone di Basilea-Città come società cooperativa in virtù del titolo 29 del Codice svizzero delle obbligazioni (CO) e dell'articolo 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Essa subentra integralmente nei diritti e negli obblighi della CPV/CAP Coop Assicurazione del personale nei confronti di Coop, dei membri collettivi affiliati, dei destinatari e di altri terzi.
- 3.2 Il patrimonio della fondazione è inoltre costituito dai contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei lavoratori, dalle elargizioni volontarie dei dipendenti e di terzi, da eventuali eccedenze dei contratti assicurativi e dai redditi del patrimonio.
- 3.3 Il patrimonio della fondazione può essere utilizzato unicamente a scopo previdenziale e non per il pagamento di prestazioni obbligatorie che le società affiliate sono comunque tenute a corrispondere o già corrispondono normalmente a titolo di compensazione per servizi resi (p. es. indennità di rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche, ecc.).
- 3.4 Il patrimonio della fondazione deve essere amministrato in base ai principi generalmente riconosciuti e in ottemperanza alle leggi federali (art. 71 LPP, art. 49 segg. OPP2).
- 3.5 I contributi dei datori di lavoro possono essere attinti dai capitali della fondazione, se in precedenza sono state accumulate apposite riserve dei contributi, iscritte separatamente nel bilancio.

Art. 4 Consiglio di fondazione

- 4.1 Il Consiglio di fondazione è composto da 10 – 12 membri, eletti equamente dai dipendenti e dai datori di lavoro.
- 4.2 Le modalità di nomina del Consiglio di fondazione e dell'amministrazione paritetica sono disciplinate nei rispettivi regolamenti.
- 4.3 I membri del Consiglio di fondazione sono eletti per un mandato di quattro anni (in concomitanza con l'approvazione del rendiconto annuale).
- 4.4 Il Consiglio di fondazione rappresenta la fondazione all'esterno, designa le persone che la rappresentano in modo giuridicamente vincolante e stabilisce le modalità di firma. La firma può essere solo congiunta ed estesa a due persone.
- 4.5 Il Consiglio di fondazione amministra la fondazione conformemente alle prescrizioni legali, alle disposizioni contenute nell'atto di fondazione e nei regolamenti, nonché alle direttive delle autorità di vigilanza.

- 4.6 Il Consiglio di fondazione ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di comitati e commissioni, i cui compiti e competenze sono stabiliti nei regolamenti.

Art. 5 Revisione

- 5.1 Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di controllo per l'esame annuo della gestione, della contabilità e dell'investimento patrimoniale (art. 53 cpv. 1 LPP).
- 5.2 L'ufficio di controllo presenta all'istituto di previdenza un rapporto scritto sui risultati della verifica effettuata.
- 5.3 Il Consiglio di fondazione fa verificare periodicamente da un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale (art. 53 cpv. 2 LPP) l'operato dell'istituto di previdenza.

Art. 6 Successione giuridica, scioglimento e liquidazione

- 6.1 In caso di trasferimento della Coop a un successore giuridico o di fusione con un'altra società, la fondazione segue la Coop, salvo decisione contraria del Consiglio di fondazione. I diritti e gli obblighi della Coop nei confronti della fondazione passano al successore giuridico.
- 6.2 In caso di scioglimento della Coop, delle società affiliate o del suo successore giuridico, la fondazione non viene sciolta salvo decisione contraria del Consiglio di fondazione. In tal caso, spetta al Consiglio di fondazione nominare i propri membri.
- 6.3 In caso di scioglimento della fondazione, il patrimonio della fondazione è destinato innanzitutto alla salvaguardia dei diritti regolamentari degli assicurati. Rimane salva la disposizione dell'art. 53c LPP. Un eventuale patrimonio residuo dovrà essere utilizzato unicamente nell'ambito del fine previdenziale della fondazione. La liquidazione è attuata dall'ultimo Consiglio di fondazione che rimane in carica fino al termine della procedura.
- 6.4 Una retrocessione dei capitali della fondazione alla Coop, alle imprese affiliate o ai loro successori giuridici, come pure un'utilizzazione diversa da quella dello scopo previdenziale sono escluse.
- 6.5 Resta in ogni caso riservato il preventivo consenso dell'autorità di vigilanza.

Art. 7 Riserva di modifica

- 7.1 Il Consiglio di fondazione può modificare le disposizioni dell'atto di fondazione, purché venga garantito lo scopo di previdenza sociale della fondazione e previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

Il presente atto di fondazione sostituisce gli statuti della CPV/CAP del 04.11.2005, comprese le modifiche del 04.11.2008.

Basilea, 26 febbraio 2009

Per il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP

Anton Felder
Presidente
del Consiglio d'amministrazione

Heinz Bieri
Vicepresidente
del Consiglio d'amministrazione